

Prot. 25456

Cosenza, 13 ottobre 2020

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante le norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area Monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Acquisito l'orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27.04.2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi,

DIREZIONE INTERREGIONALE CAMPANIA E CALABRIA

Ufficio dei Monopoli per la Calabria

Rilevato come il citato art. 4 della L. n. 37/2019, nel modificare l'art. 24 comma 42 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto del criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione del criterio della "produttività minima", e il criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

Valutato che le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute allo scrivente Ufficio nel primo semestre dell'anno 2020 riguardano contesti in cui non è rispettato il parametro rivendite/abitanti, che risulta inferiore al rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;

Considerato che, anche alla luce delle modifiche normative intervenute, cui sopra è cenno, non sussistono effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita in quanto le segnalazioni pervenute nel I semestre 2020, riguardano contesti che, in base alla nuova normativa citata, non consentono l'istituzione di nuove rivendite

DETERMINA

di non avviare procedure, per il primo semestre del 2021, per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Calabria, non sussistendo le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Felice Esposito

Firmato digitalmente